

che alcuni di essi, contribuendolo per cui
porti cospicui sotto altre forme al finan-
ziamento dell'Ente, dovranno necessaria-
mente ridurre il proprio intervento al
finanziamento di £ 400 milioni. L'En-
te inoltre ha chiesto che il tasso d'interessi
si da applicarsi da questo Istituto sia
contenuto nella misura minima pos-
sibile, in considerazione dell'alto scopo
sociale e morale che la legge di coloniz-
zazione si propone.

Questo Istituto ha comunicato al
l'Ente che, a causa dei numerosi impe-
gni assunti e da assumere per opera-
zioni di interesse nazionale, non po-
rebbe partecipare al finanziamento
con una quota superiore a quella spett-
antegli in base al numero degli Istit-
tuti sovventori, e che, per ragioni di carat-
tere industriale, non potrebbe essere ap-
plicato un tasso inferiore al 6% oltre al
diritto di commissione dell'1% come sol-
te fauto.

Con la legge 15 aprile 1942 - n. 515
è stata modificata la precedente dispo-
sizione di legge riflettente il finanzia-
mento di £ 400 milioni, nel senso che
detto mutui dovranno essere erogati en-
tro otto anni (si intende a decorrere
dall'anno in cui è stata emanata
la legge relativa alla colonizzazione